


GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 novembre 1997

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

S O M M A R I O

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 novembre 1997, n. 410.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti ..... Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 19 novembre 1997.

Proroga di termini in conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio NEP presso la sezione distaccata di Lentini della pretura circondariale di Siracusa ..... Pag. 6

DECRETO 19 novembre 1997.

Proroga di termini in conseguenza del mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Catania ..... Pag. 6

Ministero delle finanze

DECRETO 19 novembre 1997.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 1997 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi ..... Pag. 6

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 5 novembre 1997.

Rettifica al decreto ministeriale 29 settembre 1997 concernente l'autorizzazione del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per le regioni Liguria e Sicilia ..... Pag. 10

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 11 settembre 1997.

Determinazione e modalità di versamento dei diritti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione nei registri dei produttori ceramici ..... Pag. 11

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## Garante per la protezione dei dati personali

PROVVEDIMENTO 27 novembre 1997.

Autorizzazione n. 2/1997 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale . . . . . Pag. 12

PROVVEDIMENTO 28 novembre 1997.

Autorizzazione n. 3/1997 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni. . . . . . Pag. 15

## Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 26 novembre 1997.

Integrazione della disciplina concernente il comitato di gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 123/97) . . . . . Pag. 18

## Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 18 novembre 1997.

Comune di Cagliari: lavori di costruzione del serbatoio idrico di Monserrato e relative adduzioni. Comune di Monserrato: lavori di completamento del serbatoio di Monserrato. (Ordinanza n. 89) . . . . . Pag. 18

ORDINANZA 18 novembre 1997.

Comune di Samassi, richiesta di deroga all'art. 25 della legge regionale n. 109/1994 dell'intervento denominato: «Rifacimento rete idrica di distribuzione: 3° lotto esecutivo». (Ordinanza n. 90) . . . . . Pag. 20

## Università di Reggio Calabria

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1997.

Istituzione della scuola di specializzazione in «diritto civile». . . . . . Pag. 21

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Istituzione del diploma universitario in «tecnico ortopedico». . . . . . Pag. 22

## Università di Cagliari

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . Pag. 26

## Università di Pavia

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . Pag. 30

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, coordinato con la legge di conversione 29 novembre 1997, n. 410, recante: «Disposizioni tributarie urgenti» . . . . . Pag. 35

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Esclusione dal trasferimento al comune di Calangianus dell'IPAB società San Vincenzo de Paoli, che assume personalità giuridica di diritto privato . . . . . Pag. 39Soppressione dell'IPAB fondazione S. Giovanni Battista. . . . . . Pag. 39

## Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore dello scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco di gradi e titoli accademici, firmato a Roma l'11 settembre 1996. . . . . . Pag. 39Istituzione di un'ambasciata d'Italia in Windhoek (Namibia) . . . . . Pag. 39Rilascio di exequatur . . . . . Pag. 39Ministero per le politiche agricole: Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione sportiva nazionale denominata «Caccia, ecologia, tiro a volo, ambiente, natura e pesca - C.E.T.A.N.P.», in Rieti . . . . . Pag. 39Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti le società cooperative . . . . . Pag. 40

## Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Modificazione alla forma giuridica della società «Ge.Fi. - Fiduciaria romana S.r.l.», in Roma . . . . . Pag. 40Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza presso la società «Albergo residence S. Michele S.r.l.», in Alessandria, in liquidazione coatta amministrativa. . . . . . Pag. 40

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 238/L

LEGGE 10 novembre 1997, n. 407.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995.

LEGGE 10 novembre 1997, n. 408.

Adesione della Repubblica italiana alla convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956, e loro esecuzione.

LEGGE 10 novembre 1997, n. 409.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995.

Da 97G0435 a 97G0437

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 239

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1997.

Determinazione delle misure delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi spese da corrispondere, per il biennio 1998-99, ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi.

97A9638

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 novembre 1997, n. 410.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1997

## SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

## ALLEGATO

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 1997, N. 328.**

*All'articolo 1, comma 6, lettera b):*

*dopo il numero 3), è inserito il seguente:*

«3-bis) il numero 10-bis) è sostituito dal seguente: “10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro con-

chiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);”»;

*dopo il numero 16), è inserito il seguente:*

«16-bis) il numero 127-sexiesdecies) è sostituito dal seguente: “127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto;”».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, lettera b), le parole:* «o fluviale corrispondenti a quelli resi dai suddetti veicoli» *sono sostituite dalle seguenti:* «, fluviale e lagunare.»;

*dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

«b-bis) all'articolo 19-ter, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: “comuni e loro consorzi,” sono inserite le seguenti: “università ed enti di ricerca;”»;

*la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:*

«(Regime IVA per le cessioni di contratti di sportivi professionisti, per i trasporti pubblici, per le università e gli enti di ricerca)».

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

«Art. 5 (Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta sulle assicurazioni). — 1. Il comma 1 dell'articolo 9, concernente l'obbligo di denuncia e versamento dell'imposta da parte degli assicuratori, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come da ultimo modificato dal comma 35 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

“1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4”».

*Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 6-bis (Disposizioni in materia di sanzioni e interessi). — 1. Per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repub-

blica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, né gli interessi, a condizione che l'imposta dovuta venga versata in un'unica soluzione entro trenta giorni:

a) dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura di cui all'articolo 193 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel caso di amministrazione controllata;

b) dalla data del passaggio in cosa giudicata della sentenza di omologazione di cui all'articolo 181 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di concordato preventivo;

c) dalla data del decreto di esecutività del piano di riparto di cui all'articolo 110 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di fallimento;

d) dalla data del provvedimento di autorizzazione del piano di riparto di cui all'articolo 212 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di liquidazione coatta amministrativa;

e) dalla data del provvedimento di autorizzazione della ripartizione parziale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

2. Il versamento di cui al comma 1 può essere effettuato anche in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi computati al tasso di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a far tempo dai termini indicati nelle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 1.

**Art. 6-ter (Termini per la notifica degli avvisi di liquidazione relativi all'imposta comunale sugli immobili).** — 1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995, nonché a quella dovuta per l'anno 1993 nei comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni per infrazioni di carattere formale sono fissati al 31 dicembre 1998.

**Art. 6-quater (Disposizioni relative alla tassa sull'occupazione di suolo pubblico).** — 1. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 62, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto il seguente periodo: "I comuni e le province possono, con delibera, estenderne la non applicazione anche alle annualità pregresse".

2. All'articolo 3, comma 63, lettera d), della citata legge n. 549 del 1995, sono aggiunte le seguenti parole: "anche fin dal 1° gennaio 1988".

3. All'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, dopo il comma 63 è inserito il seguente:

"63-bis. I comuni, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993,

n. 507, e successive modificazioni, possono, con apposite deliberazioni, esonerare dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico per impianti di erogazione di pubblici servizi; i comuni possono attribuire alla relativa delibera effetto retroattivo anche fin dall'anno 1988".

4. I comuni e le province, anche in deroga all'articolo 44, comma 2, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, e successive modificazioni, possono, con apposita deliberazione:

a) stabilire di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

b) attribuire alla deliberazione di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la relativa tassa».

#### LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 2791):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI), dal Ministro delle finanze (VISCO) e dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 30 settembre 1997.

Assegnato alle commissioni riunite 5<sup>a</sup> (Bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze), in sede referente, il 1° ottobre 1997, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 ottobre 1997.

Esaminato dalle commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite il 9, 14, 15, 16, 21 e 22 ottobre 1997.

Esaminato in aula il 29 ottobre 1997 e approvato il 30 ottobre 1997.

*Camera dei deputati* (atto n. 4297):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 31 ottobre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, X, XII, XIII e XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 novembre 1997.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 novembre 1997.

Esaminato dalla VI commissione il 5, 17 e 19 novembre 1997.

Esaminato in aula il 20, 24, 25, 26, 27 e 28 novembre 1997 e approvato il 29 novembre 1997.

#### AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 30 settembre 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 35. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 20 dicembre 1997.

97G0448

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 19 novembre 1997.

**Proroga di termini in conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio NEP presso la sezione distaccata di Lentini della pretura circondariale di Siracusa.**

### IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 5476/6-1 in data 9 ottobre 1997 del presidente della corte di appello di Catania, con la quale si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti del distretto di detta corte indicato nel dispositivo del presente decreto non è stato in grado di funzionare il giorno 8 luglio 1997 a causa dello sciopero nazionale di tutto il personale dipendente, indetto dalle organizzazioni sindacali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del seguente ufficio notifiche, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Catania il giorno 8 luglio 1997, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

ufficio NEP presso la sezione distaccata di Lentini della pretura circondariale di Siracusa.

Roma, 19 novembre 1997

p. Il Ministro: MIRONE

97A9594

DECRETO 19 novembre 1997.

**Proroga di termini in conseguenza del mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Catania.**

### IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 5309 e n. 5312/25 in data 29 ottobre 1997 del presidente della corte di appello di Catania, con la quale si comunica che gli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado

di funzionare nei giorni 29 e 30 settembre 1997 a causa dello sciopero nazionale di tutto il personale dipendente, indetto dalle organizzazioni sindacali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Catania nei giorni 29 e 30 settembre 1997, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

ufficio unico presso la corte di appello di Catania;

ufficio unico presso il tribunale di Siracusa;

ufficio unico presso la pretura circondariale di Siracusa, sezione distaccata di Lentini.

Roma, 19 novembre 1997

p. Il Ministro: MIRONE

97A9595

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 1997.

**Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 1997 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.**

### IL DIRETTORE CENTRALE

PER GLI AFFARI GIURIDICI

E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accer-

tamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 1997;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.720,883
Marco tedesco	»	979,730
Franco francese	»	292,041
Fiorino olandese	»	869,586
Franco belga	»	47,495
Lira sterlina	»	2.807,333
Lira irlandese	»	2.528,083
Corona danese	»	257,306
Dracma greca	»	6,221
ECU	»	1.925,247
Dollaro canadese	»	1.241,777
Yen giapponese	»	14,227
Franco svizzero	»	1.185,797
Scellino austriaco	»	139,202
Corona norvegese	»	243,217
Corona svedese	»	227,342
Marco finlandese	»	326,909
Escudo portoghese	»	9,618
Peseta spagnola	»	11,608
Dollaro australiano	»	1.241,264

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di ottobre 1997, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,362
Albania:		
Lek	»	11,664
Algeria:		
Dinaro algerino	»	29,823

Angola:		
Readjust Kwanza	Lit.	0,006
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	962,365
Arabia saudita:		
Riyal Saudita	»	459,261
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.722,978
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	962,365
Azerbaigian:		
Manat	»	0,436
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.722,634
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.569,320
Bangladesh:		
Taka	»	38,591
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	856,477
Belize:		
Dollaro Belize	»	861,317
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.722,634
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	47,533
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,039
Birmania:		
Kyat	»	273,632
Bolivia:		
Boliviano	»	324,661
Botswana:		
Pula	»	464,320
Brasile:		
Real	»	1.566,946
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.105,014
Bulgaria:		
Lev	»	0,985
Burundi:		
Franco Burundi	»	4,970
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,588
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	18,281
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	638,012

Cayman Isole:			Giamaica:		
Dollaro Cayman	.....	Lit. 2.079,973	Dollaro giamaicano	.....	Lit. 49,918
Cile:			Gibilterra:		
Peso cileno	.....	» 3,706	Sterlina Gibilterra	.....	» 2.811,334
Cina:			Gibuti Repubblica:		
Renmimbi	.....	» 207,952	Franco Djibouti	.....	» 9,692
Cipro:			Giordania:		
Lira cipriota	.....	» 3.319,555	Dinaro giordano	.....	» 2.429,667
Colombia:			Guatemala:		
Peso colombiano	.....	» 1,362	Quetzal	.....	» 279,451
Comore Isole:			Guinea Bissau:		
Franco Comore	.....	» 3,896	Peso Guinea Bissau	.....	» 2,922
Comun. Finanz. Africana:			Guinea Conakry:		
Franco C.F.A.	.....	» 2,923	Franco Conakry	.....	» 1,522
Corea del Nord:			Guyana:		
Won Nord	.....	» 783,015	Dollaro Guyana	.....	» 12,063
Corea del Sud:			Haiti:		
Won Sud	.....	» 1,858	Gourde	.....	» 100,294
Costa Rica:			Honduras:		
Colon Costa Rica	.....	» 7,190	Lempira	.....	» 130,010
Croazia:			Hong Kong:		
Kuna Croazia	.....	» 278,421	Dollaro Hong Kong	.....	» 222,649
Cuba:			India:		
Peso cubano	.....	» 74,897	Rupia indiana	.....	» 47,533
Dominicana:			Indonesia:		
Peso dominicano	.....	» 119,746	Rupia indonesiana	.....	» 0,481
Ecuador:			Iran:		
Sucre	.....	» 0,410	Rial iraniano	.....	» 0,574
Egitto:			Iraq:		
Lira egiziana	.....	» 506,610	Dinaro iracheno	.....	» 5.540,797
El Salvador:			Islanda:		
Colon salvadoregno	.....	» 196,760	Corona Islanda	.....	» 24,082
Emirati Arabi Uniti:			Israele:		
Dirham Emirati Arabi	.....	» 464,251	Shekel	.....	» 488,191
Estonia:			Jugoslavia:		
Corona Estonia	.....	» 122,556	Nuovo dinaro jugoslavo	.....	» 297,978
Etiopia:			Kazakistan:		
Birr	.....	» 257,385	Tenge Kazakistan	.....	» 22,739
Falkland Isole:			Kenya:		
Sterlina Falkland	.....	» 2.811,334	Scellino keniota	.....	» 27,468
Fiji Isole:			Kuwait:		
Dollaro Fiji	.....	» 1.176,130	Dinaro Kuwait	.....	» 5.673,622
Filippine:			Laos:		
Peso filippino	.....	» 49,842	New Kip	.....	» 1,469
Gambia:			Lesotho:		
Dalasi	.....	» 165,084	Maluti	.....	» 365,354
Ghana:			Lettonia Latvia:		
Cedi	.....	» 0,771	Nuovo Lat	.....	» 2.960,696

Libano:			Panama:		
Lira libanese .....	Lit.	1,124	Balboa .....	Lit.	1.722,634
Liberia:			Papua Nuova Guinea:		
Liberian dollaro .....	»	1.722,634	Kina .....	»	1.184,473
Libia:			Paraguay:		
Dinaro libico .....	»	4.481,668	Guarani .....	»	0,782
Lituania:			Perù:		
Lita Lituania .....	»	430,617	New Sol .....	»	644,310
Macao:			Polinesia francese:		
Pataca .....	»	215,537	Franco C.F.P. ....	»	16,075
Macedonia:			Polonia:		
Dinaro .....	»	31,771	Zloty .....	»	503,573
Madagascar:			Qatar:		
Franco Rep. malgascia .....	»	0,333	Riyal Qatar .....	»	473,162
Malawi:			Repubblica Ceca:		
Kwacha .....	»	98,518	Corona Ceca .....	»	52,206
Malaysia:			Repubblica Slovacca:		
Ringgit .....	»	522,443	Corona Slovacca .....	»	51,195
Maldive:			Romania:		
Rufiya .....	»	146,358	Leu .....	»	0,223
Malta:			Russia:		
Lira maltese .....	»	4.418,346	Rublo Russia (M.) .....	»	0,292
Marocco:			Rwanda:		
Dirham Marocco .....	»	179,781	Franco Ruanda .....	»	5,767
Mauritania:			Salomone Isole:		
Ouguiya .....	»	10,534	Dollaro Salomone .....	»	461,815
Mauritius:			Sant'Elena:		
Rupia Mauritius .....	»	79,186	Lira S. Elena .....	»	2.811,334
Messico:			São Tomè:		
Peso messicano .....	»	218,838	Dobra .....	»	0,720
Moldavia:			Seychelles:		
Leu Moldavia .....	»	372,791	Rupia Seychelles .....	»	340,621
Mongolia:			Sierra Leone:		
Tugrik .....	»	2,154	Leone .....	»	2,208
Mozambico:			Singapore:		
Metical .....	»	0,149	Dollaro Singapore .....	»	1.105,014
Nepal:			Siria:		
Rupia nepalese .....	»	30,057	Lira siriana .....	»	41,162
Nicaragua:			Slovenia:		
Cordoba oro .....	»	176,637	Tallero Slovenia .....	»	10,404
Nigeria:			Somalia:		
Naira .....	»	78,709	Scellino somalo .....	»	0,657
Nuova Zelanda:					
Dollaro neozelandese .....	»	1.071,395			
Oman:					
Rial Oman .....	»	4.474,374			
Pakistan:					
Rupia pakistana .....	»	40,515			

Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka .....	Lit.	28,859
Sud Africa:		
Rand .....	»	365,354
Sudan:		
Dinaro sudanese .....	»	11,711
Surinam:		
Fiorino Surinam .....	»	4,295
Swaziland:		
Lilangeni .....	»	365,354
Taiwan:		
Dollaro Taiwan .....	»	58,753
Tanzania:		
Scellino Tanzania .....	»	2,792
Thailandia:		
Baht .....	»	45,769
Tonga Isola:		
Pa Anga .....	»	1.340,220
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago .....	»	279,381
Tunisia:		
Dinaro tunisino .....	»	1.537,248
Turchia:		
Lira turca .....	»	0,009
Ucraina:		
Hryvnia .....	»	919,072
Uganda:		
New scellino .....	»	1,509
Ungheria:		
Forint ungherese .....	»	8,791
Uruguay:		
Peso uruguayano .....	»	175,768
Vanuatu:		
Vatu .....	»	14,637
Venezuela:		
Bolivar .....	»	3,458
Vietnam:		
Dong .....	»	0,144
Western Samoa:		
Taia .....	»	656,066
Yemen Repubblica:		
Rial .....	»	13,362

Zaire:		
New Zaire .....	Lit.	0,014
Zambia:		
Kwacha .....	»	1,293
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe .....	»	138,626

## Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1997

*Il direttore centrale:* LEO

97A9593

### MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 5 novembre 1997.

**Rettifica al decreto ministeriale 29 settembre 1997 concernente l'autorizzazione del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per le regioni Liguria e Sicilia.**

### IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 2 ottobre 1997, relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per le regioni Liguria e Sicilia;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica del considerando del decreto 29 settembre 1997;

Decreta:

#### *Articolo unico*

I seguenti termini «Riviera ligure di Piemonte», «Colli Luini» e «I.G.T. Golfo del Tugullio», citati nel considerando del decreto del 29 settembre 1997, sono sostituiti da: «Riviera Ligure di Ponente», «Colli di Luni» e «D.O.C. Golfo del Tugullio».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1997

*Il Ministro:* PINTO

97A9570

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DECRETO 11 settembre 1997.

**Determinazione e modalità di versamento dei diritti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione nei registri dei produttori ceramici.**

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DEL TESORO**

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 188, recante: «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità», e, in particolare l'art. 6, comma 3, come modificato dall'art. 44 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Comunitaria per il 1994), che pone a carico dei richiedenti le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei registri dei produttori ceramici e dei comitati di disciplinare, di cui all'art. 7 della legge;

Visto l'art. 6, comma 3-bis, della predetta legge n. 188 del 1990, introdotto dall'art. 44 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, siano determinati l'ammontare dei diritti e le relative modalità di versamento a carico dei richiedenti l'iscrizione nei registri dei produttori ceramici di cui agli artt. 3 e 3-bis della citata legge n. 188 del 1990;

Vista la delibera del Consiglio nazionale ceramico in data 27 marzo 1996 concernente l'estensione dei provvedimenti adottati in applicazione della legge n. 188/1990 ai ceramisti dei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo del 13 dicembre 1993;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1996, n. 506, di attuazione della predetta legge n. 188 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

*Diritto di istruttoria della domanda di iscrizione nei registri dei produttori ceramici*

1. Le imprese richiedenti l'iscrizione nei registri dei produttori ceramici di cui all'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 188 sono tenute al pagamento anticipato di un diritto di istruttoria che viene fissato in L. 50.000.

2. L'importo di cui al comma precedente deve essere versato tramite appositi bollettini postali ovvero contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione nei registri, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della provincia ove ha sede l'impresa richiedente. Per quanto concerne le somme relative alle domande di iscrizione per le quali è competente la commissione provinciale per l'artigianato, la gestione viene effettuata secondo le direttive della regione competente per territorio.

3. Le imprese di altri Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per la presentazione della domanda di iscrizione nei registri di

cui all'art. 3, comma 3-bis, della legge n. 188 del 1990, versano lo stesso importo, di cui al precedente comma 1, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma sul capo XVIII capitolo 3592/9 «Diritti di iscrizione registri produttori ceramici di altri Paesi membri dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo». Le imprese interessate dovranno trasmettere gli originali delle quietanze al Ministero industria, commercio e artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Div. X. (1).

Art. 2.

*Diritto di iscrizione*

1. Nel caso di accoglimento della domanda di iscrizione, con le stesse modalità previste al precedente art. 1, le imprese interessate, sia nazionali che di altri Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio europeo, sono tenute al versamento di una somma di L. 200.000.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno le imprese iscritte nei registri dei produttori ceramici sono tenute, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, al versamento dei diritti di cui al comma che precede.

Art. 3.

*Costi delle attività di controllo dei comitati di disciplinare*

1. Le attività di controllo, di cui all'art. 11 della citata legge n. 188 del 1990 e all'art. 1 del decreto 15 luglio 1996, n. 506, sono eseguite anche utilizzando gli organi di polizia municipale ovvero il personale amministrativo comunale.

2. I costi delle attività di cui al precedente comma sono posti a carico delle imprese sottoposte agli accertamenti e alle attività di controllo, secondo modalità stabilite dalle commissioni provinciali per l'artigianato.

3. Ai componenti i comitati di disciplinare non rappresentativi di enti, associazioni di categoria e consorzi di tutela, è riconosciuto un compenso onnicomprensivo di L. 100.000 per ogni riunione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1997

*Il Ministro dell'industria  
del commercio e dell'artigianato*  
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro*  
PINZA

(1) Conseguentemente alla riorganizzazione degli uffici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la dizione «Direzione generale della produzione industriale - Div. X» deve intendersi sostituita dalla seguente: «Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Div. IV».

97A9569

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 27 novembre 1997.

Autorizzazione n. 2/1997 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

### IL GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della medesima legge, il quale individua come «sensibili» i dati personali idonei a rivelare, tra l'altro, lo stato di salute e la vita sessuale;

Rilevato che tali dati possono essere trattati dai soggetti pubblici solo in presenza di una disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, senza necessità, pertanto, di un'autorizzazione di questa Autorità (art. 22, comma 3, legge n. 675/1996);

Constatato che i soggetti pubblici possono avvalersi di una disposizione transitoria, in base alla quale i trattamenti di dati sensibili iniziati prima dell'8 maggio 1997 possono essere proseguiti fino al 7 maggio 1998 anche in mancanza di una disposizione di legge avente le caratteristiche predette, purché si effettui una comunicazione a questa Autorità (art. 41, comma 5, legge n. 675/1996);

Rilevato che gli organismi sanitari pubblici possono avvalersi di tale disposizione transitoria, oppure, a loro scelta, di una disposizione speciale che permette di trattare i dati inerenti alla salute (fatta eccezione, quindi, degli altri dati sensibili) anche in mancanza di una puntuale disposizione di legge e del consenso scritto dell'interessato, qualora perseguano finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività ed osservino le prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata da questa Autorità (art. 23, legge n. 675/1996);

Considerato che la legge n. 675/1996 prevede che gli esercenti le professioni sanitarie possono trattare:

a) i dati idonei a rivelare lo stato di salute, anche senza l'autorizzazione di questa Autorità, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute degli interessati che abbiano manifestato il proprio consenso per iscritto;

b) i dati idonei a rivelare lo stato di salute, sulla base di un'autorizzazione, qualora il consenso scritto non sia o non possa essere prestato e i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività;

c) i dati idonei a rivelare la vita sessuale, sulla base del consenso scritto e dell'autorizzazione;

Considerato che gli enti pubblici economici ed ogni altro soggetto privato, inclusi gli organismi sanitari, possono trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale solo sulla base del consenso scritto e dell'autorizzazione;

Considerato che il Garante può rilasciare l'autorizzazione anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);

Ritenuto opportuno rilasciare prima del 30 novembre 1997 una autorizzazione generale volta a semplificare gli adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, ad armonizzare le prescrizioni da impartire e a favorire la funzionalità dell'Ufficio del Garante;

Rilevato che sono in fase di predisposizione alcuni decreti legislativi per il completamento della disciplina sulla protezione dei dati personali, i quali, in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, dovranno prevedere entro il 23 luglio 1998 alcune norme integrative riguardanti i dati sensibili, anche in attuazione della raccomandazione N.R (97) 5 adottata dal Consiglio d'Europa in materia di dati sanitari;

Constatato che tali decreti dovranno tener conto del principio affermato nella citata raccomandazione, secondo il quale i dati sanitari devono essere trattati, di regola, solo nell'ambito dell'assistenza sanitaria o sulla base di regole di segretezza di efficacia pari a quelle previste in tale ambito;

Considerata l'opportunità che in questa fase transitoria le autorizzazioni non rechino disposizioni particolarmente dettagliate, e ciò allo scopo di evitare che l'attività dei titolari sia soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo, ferme restando alcune garanzie per gli interessati;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare, allo Stato, un'autorizzazione provvisoria, anche in conformità a quanto previsto dall'emanando regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di questa Autorità;

Ritenuta, tuttavia, la necessità che l'autorizzazione prenda in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-*quater*);

Considerata la necessità che sia garantito, anche nell'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale, principi valutati anche sulla base della citata raccomandazione del Consiglio d'Europa;

Considerato che un numero elevato di trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute è effettuato per finalità di prevenzione e di cura, o che riguardano, in particolare, la gestione di servizi socio-sanitari, la ricerca scientifica e la fornitura di prestazioni, beni o servizi all'interessato, e che è pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;

**Autorizza:**

a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, e l'interessato non abbia prestato il proprio consenso per iscritto o non possa prestarlo per irreperibilità, per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

b) gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto privato, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, con il consenso scritto dell'interessato.

c) gli organismi sanitari pubblici, ivi compresi i soggetti pubblici allorché agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1) il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività;

2) manchi il consenso scritto (art. 23, comma 1, ultimo periodo, legge n. 675/1996), in quanto l'interessato non lo ha prestato o non può prestarlo per effettiva irreperibilità, per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

3) il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

**1. Ambito di applicazione e finalità del trattamento.**

1.1. L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:

a) ai medici-chirurghi, agli odontoiatri e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi;

b) al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che esercita l'attività in regime di libera professione;

c) alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche quando non operino in rapporto con il Servizio sanitario nazionale.

In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata al fine di consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie anche professionali e degli infortuni, di cura e di diagnosi, di riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica

e psichica, di profilassi delle malattie infettive e diffuse, di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica e di assistenza sanitaria alle attività sportive o di accertamento, in conformità alla legge, degli illeciti previsti dall'ordinamento sportivo. Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i fini suindicati.

Qualora il perseguimento di tali fini richieda l'espletamento di compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli incaricati del trattamento preposti a tali compiti osservino le regole di segretezza alle quali sono sottoposti i medesimi destinatari della presente autorizzazione.

1.2. L'autorizzazione è rilasciata, altresì, ai seguenti soggetti:

a) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi privati, per scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico o epidemiologico, allorché si debba intraprendere uno studio delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o indagini su interventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e la disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. In tali casi occorre acquisire il consenso (fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 675/1996), e il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati anche indirettamente, salvo che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto. I risultati della ricerca non possono essere diffusi se non in forma anonima;

b) alle organizzazioni di volontariato o assistenziali, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;

c) alle comunità di recupero e di accoglienza, alle case di cura e di riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;

d) agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni religiose riconosciute, ivi comprese le confessioni religiose e le comunità religiose, relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, ove esistenti, nelle rispettive norme statutarie;

e) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e ad altri organismi, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi anche precontrattuali derivanti da un rapporto di fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi. Se il rapporto intercorre con istituti di credito, imprese assicurative o riguarda valori

mobiliari, devono considerarsi indispensabili i soli dati ed operazioni necessari per fornire specifici prodotti o servizi richiesti dall'interessato. Il rapporto può riguardare anche la fornitura di strumenti di ausilio per la vista, per l'udito o per la deambulazione;

*f)* alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche.

1.3. La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quando il trattamento sia necessario:

*a)* ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;

*b)* per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria anche da parte di un terzo, sempreché il diritto sia di rango pari a quello dell'interessato, e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario per il loro perseguimento.

## 2. *Categorie di dati oggetto di trattamento.*

Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 1, e può comprendere le informazioni relative a stati di salute progressi.

Devono essere considerati sottoposti all'ambito di applicazione della presente autorizzazione, anche i seguenti dati:

*a)* le informazioni relative ai nati, che devono essere trattate alla stregua dei dati personali in conformità a quanto previsto dalla citata raccomandazione N.R. (97) 5 del Consiglio d'Europa;

*b)* i dati genetici, limitatamente alle informazioni e alle operazioni indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute dell'interessato, di un terzo o della collettività, sulla base del consenso scritto ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 675/1996. In mancanza del consenso, se il trattamento è volto a tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, il trattamento può essere iniziato o proseguito solo previa apposita autorizzazione del Garante. I dati genetici non possono essere trattati dai soggetti di cui al punto 1.2, lettere *c)*, *d)* ed *f)*. Le informative all'interessato previste dall'art. 10 della legge n. 675/1996 devono porre in particolare evidenza il diritto dell'interessato di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati genetici che lo riguardano. Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato che darà attuazione alla citata autorizzazione in applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i dati genetici trattati per fini di prevenzione, di diagnosi o di terapia nei confronti dell'interessato, ovvero per finalità di ricerca scientifica, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità o per consentire all'interessato di prendere una decisione libera e informata, ovvero per finalità probatorie in sede civile o penale, in conformità alla legge.

## 3. *Modalità di trattamento.*

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati e il trasferimento all'estero dei dati, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato unicamente con logiche e forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1.

Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso scritto dell'interessato e di informare l'interessato medesimo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 10, 22 e 23 della legge n. 675/1996. Se l'interessato è minore di età, il consenso può essere prestato disgiuntamente da coloro che esercitano la potestà. Per le informazioni relative ai nati, il consenso è prestato dalla gestante.

## 4. *Conservazione dei dati.*

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 1, ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate, verificando anche periodicamente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati trattati.

## 5. *Comunicazione e diffusione dei dati.*

Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996, i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi, salvo il caso in cui la diffusione riguardi dati resi manifestamente pubblici dall'interessato e per i quali l'interessato stesso non abbia manifestato successivamente la sua opposizione per motivi legittimi.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici, possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1, a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono attività strettamente correlate all'esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di credito e le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni di volontariato e i familiari dell'interessato.

## 6. *Richieste di autorizzazione.*

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del consenso comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di persone interessate.

#### 7. Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

a) dall'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n.135, il quale prevede che la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona;

b) dall'art. 11 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali è effettuato un intervento di interruzione di gravidanza devono inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione che non faccia menzione dell'identità della donna;

c) dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici previsti, in particolare, dal codice di deontologia medica adottato il 25 giugno 1995 dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni a contenuto scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione o all'informazione di carattere sanitario.

#### 8. Efficacia temporale e disciplina transitoria.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 30 novembre 1997, fino al 30 settembre 1998.

Qualora alla data del 30 novembre 1997 il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni della presente autorizzazione, il titolare può adeguarsi ad esse entro il 31 dicembre 1997, sempreché le caratteristiche del trattamento non permettano un adeguamento entro un termine più breve.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1997

*Il Presidente:* RODOTÀ

97A9645

#### PROVVEDIMENTO 28 novembre 1997.

**Autorizzazione n. 3/1997 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni.**

#### IL GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come «sensibili» i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Rilevato che tali dati possono essere trattati dai soggetti pubblici solo in presenza di una disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, senza necessità, pertanto, di un'autorizzazione di questa Autorità (art. 22, comma 3, legge n. 675/1996);

Constatato che i soggetti pubblici possono avvalersi di una disposizione transitoria, in base alla quale i trattamenti di dati sensibili iniziati prima dell'8 maggio 1997 possono essere proseguiti fino al 7 maggio 1998 anche in mancanza di una disposizione di legge avente le caratteristiche predette, purché si effettui una comunicazione a questa Autorità (art. 41, comma 5, legge n. 675/1996);

Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati, e che occorre quindi riferire solo a tali soggetti l'ambito di applicazione delle autorizzazioni, fatta eccezione per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, che forma oggetto dell'autorizzazione n. 2/1997;

Considerato che il Garante può rilasciare le autorizzazioni anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);

Ritenuto opportuno rilasciare prima del 30 novembre 1997 una autorizzazione generale volta a semplificare gli adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, ad armonizzare le prescrizioni da impartire e a favorire la funzionalità dell'Ufficio del Garante;

Rilevato che sono in fase di predisposizione alcuni decreti legislativi per il completamento della disciplina sulla protezione dei dati personali, i quali, in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, dovranno preve-

dere entro il 23 luglio 1998 alcune norme integrative riguardanti i dati sensibili, anche in attuazione delle raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa;

Considerata l'opportunità che in questa fase transitoria le autorizzazioni non rechino disposizioni particolarmente dettagliate, e ciò allo scopo di evitare che l'attività dei titolari sia soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo, ferme restando alcune garanzie per gli interessati;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare, allo stato, un'autorizzazione provvisoria, anche in conformità a quanto previsto dall'emanando regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di questa Autorità;

Ritenuta, tuttavia, la necessità che l'autorizzazione prenda in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di questi aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-*quater*);

Considerata la necessità che sia garantito, anche nell'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale, principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa;

Considerato che un numero elevato di trattamenti di dati sensibili è effettuato da enti ed organizzazioni di tipo associativo e da fondazioni, per la realizzazione di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo, ove esistenti, e che è pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;

#### Autorizza

il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996 da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

##### 1) *Ambito di applicazione e finalità del trattamento.*

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:

*a)* alle associazioni anche non riconosciute, ivi comprese le confessioni religiose e le comunità religiose, i partiti e i movimenti politici, le associazioni e le organizzazioni sindacali, i patronati, le associazioni di categoria, le organizzazioni assistenziali o di volontariato, nonché le federazioni e confederazioni nelle quali tali soggetti sono riuniti in conformità, ove esistenti, allo statuto, all'atto costitutivo o ad un contratto collettivo;

*b)* alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);

*c)* alle cooperative sociali e alle società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818.

L'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione, di formazione, di ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell'ambiente e delle cose d'interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonché di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria.

La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche da parte di terzi, sempreché il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato, e i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario per il suo perseguimento.

Per i fini predetti, il trattamento dei dati sensibili può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa dell'associazione, della fondazione, del comitato o del diverso organismo, o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili.

Qualora i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* si avvalgano di persone giuridiche o di altri organismi con scopo di lucro per perseguire le predette finalità, e in particolare di società editoriali o di centri di assistenza fiscale, la presente autorizzazione è rilasciata anche ai medesimi organismi e persone giuridiche. I soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, possono comunicare alle persone giuridiche e agli organismi con scopo di lucro, titolari di un autonomo trattamento, i soli dati sensibili strettamente indispensabili per le attività di effettivo ausilio alle predette finalità, con particolare riferimento alle generalità degli interessati e ad indirizzari, sulla base di un atto scritto che individui con precisione le informazioni comunicate, le modalità del successivo utilizzo e le particolari misure di sicurezza adottate. La dichiarazione scritta di consenso degli interessati deve porre tale circostanza in particolare evidenza, e deve recare la precisa menzione dei titolari del trattamento e delle finalità da essi perseguite. Le persone giuridiche e gli organismi con scopo di lucro, oltre a quanto previsto nei punti 3) e 5) in tema di pertinenza e di non eccedenza dei dati, possono trattare i dati così acquisiti solo per scopi di ausilio alle finalità predette, ovvero per scopi amministrativi e contabili.

### 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:

a) agli associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1), ai relativi familiari e conviventi;

b) agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori, nonché ai soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione o che hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione o il diverso organismo;

c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;

d) ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione o dal diverso organismo, limitatamente ai soggetti individuabili in base allo statuto o all'atto costitutivo, ove esistenti.

### 3) Categorie di dati oggetto di trattamento.

L'autorizzazione non riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 novembre 1997, n. 279.

Il trattamento può avere per oggetto gli altri dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

Il trattamento può riguardare i dati e le operazioni indispensabili per perseguire le finalità di cui al punto 1) o, comunque, per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti, dai contratti collettivi o dalla normativa comunitaria.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto ai predetti obblighi e finalità, in particolare per quanto riguarda i dati che rivelano le opinioni e le intime convinzioni.

### 4) Modalità di trattamento.

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il trasferimento all'estero dei dati, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 1).

Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso scritto dell'interessato e di informare l'interessato medesimo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 10 e 22 della legge n. 675/1996.

### 5) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità e gli scopi di cui al punto 1), ovvero per adempiere agli obblighi ivi menzionati.

Le verifiche di cui al punto 3) devono riguardare anche la pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto all'attività svolta dall'interessato o al rapporto che intercorre tra l'interessato e l'associazione, la fondazione, il comitato o il diverso organismo, tenendo presente il genere di prestazione, di beneficio o di servizio offerto all'interessato e la posizione di quest'ultimo rispetto all'associazione, alla fondazione, al comitato o al diverso organismo.

### 6) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati sensibili possono essere comunicati, e ove necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 1) e tenendo presenti le altre prescrizioni sopraindicate.

### 7) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

### 8) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali.

Restano inoltre ferme le norme volte a prevenire discriminazioni, e in particolare le disposizioni contenute nel decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e di delitti di genocidio.

### 9) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 30 novembre 1997, fino al 30 settembre 1998.

Qualora alla data del 30 novembre 1997 il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni della presente autorizzazione, il titolare può adeguarsi ad esse entro il 31 dicembre 1997, purché le caratteristiche del trattamento non permettano un adeguamento entro un termine più breve.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1997

p. Il Presidente: SANTANIELLO

97A9671

## AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 26 novembre 1997.

**Integrazione della disciplina concernente il comitato di gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico.** (Deliberazione n. 123/97).

### L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 novembre 1997;

Premesso che con lettera in data 25 novembre 1997, la Cassa conguaglio per il settore elettrico ha comunicato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il temporaneo impedimento del Presidente ad esercitare le proprie funzioni;

Considerato che ai sensi del titolo II, secondo comma, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, 15 dicembre 1961, n. 962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1961 - serie generale - n. 318 «gli ordini di prelevamento delle disponibilità del fondo di compensazione dovranno portare la firma congiunta dal presidente del Comitato e del funzionario ...» e che tale disposizione non prevede sostituzione del Presidente nei casi di temporaneo impedimento;

Ritenuta la necessità, in considerazione della situazione di urgenza rappresentata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico nella lettera sopra richiamata, di integrare le vigenti disposizioni concernenti il comitato di gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico con la disciplina dei casi di temporaneo impedimento del presidente;

Visti gli articoli 2, comma 14, e 3, commi 1 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Su proposta del presidente;

Delibera:

1. In casi di temporaneo impedimento il presidente della Cassa conguaglio per il settore elettrico è sostituito, per la firma degli ordini di prelevamento, dal membro del comitato di gestione più anziano come nomina fra quelli delegati alla firma congiunta con il presidente ai sensi del titolo II, secondo comma, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, 15 dicembre 1961, n. 962;

2. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Milano, 26 novembre 1997

*Il presidente:* RANCI

97A9624

## COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 18 novembre 1997.

**Comune di Cagliari: lavori di costruzione del serbatoio idrico di Monserrato e relative adduzioni. Comune di Monserrato: lavori di completamento del serbatoio di Monserrato.** (Ordinanza n. 89).

### IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che il Presidente del Consiglio dei Ministri con ordinanza n. 2424 del 24 febbraio 1996, ha recato modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il commissario governativo è stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza;

Atteso che con la suddetta ordinanza del commissario governativo n. 7/95, art. 2, il sub-commissario governativo, è stato delegato, fra l'altro, ad esercitare i compiti di istruttoria e proposta in ordine alla predisposizione del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza, comprensivo dell'individuazione delle opere da eseguire e degli enti attuatori;

Atteso che il commissario governativo, su proposta del sub-commissario, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed al C.I.P.E., per la prevista informativa;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma commissariale;

Atteso che la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, riunitasi per l'esame degli interventi destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in data 13 febbraio 1996 in relazione all'intervento «Completamento serbatoio di Monserrato» ha riconosciuto che lo stesso risponde alle caratteristiche emergenziali;

Vista la propria ordinanza n. 42, in data 20 maggio 1996, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo il secondo stralcio operativo 1995 del medesimo programma;

Atteso che tra le opere previste dal predetto secondo stralcio operativo sono ricompresi, tra gli interventi riconosciuti complementari alle opere commissariali, anche i lavori «Completamento serbatoio di Monserrato»;

Vista la nota n. 12764/SAAT/3° del 4 settembre 1997, con la quale l'assessorato regionale dei lavori pubblici, in assenza di riscontro da parte dei comuni interessati, ha trasmesso una richiesta di intervento commissariale finalizzata all'accelerazione delle procedure di:

trasferimento dell'opera «Serbatoio idrico in località Barracca Manna e relative adduzioni» dal comune di Cagliari al comune di Monserrato;

invio da parte del comune di Cagliari all'assessorato regionale dei lavori pubblici di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi (contabilità finale e collaudo, calcolo revisionale definitivo, ultimo rendiconto, ecc.) necessari per gli adempimenti di omologazione e di chiusura della concessione in essere;

presentazione da parte del comune di Monserrato degli elaborati progettuali «definitivo» ed «esecutivo» (ex art. 16 legge n. 109/1994 e legge n. 216/1995) dell'opera denominata «Completamento del serbatoio idrico di Monserrato» in dipendenza della concessione di cui alla convenzione in data 28 dicembre 1995 approvata con D.A./LL.PP. n. 1881 del 29 dicembre 1995;

Atteso che con la succitata nota l'assessorato regionale dei lavori pubblici ha comunicato inoltre che:

con decreto di concessione lavori n. 655 del 16 maggio 1983, la regione autonoma della Sardegna, affidò al comune di Cagliari la concessione di esecuzione dell'opera di «Costruzione del serbatoio idrico di Monserrato e relative adduzioni», e contestualmente approvò il progetto esecutivo dell'intervento;

i lavori risultano ultimati in data 3 marzo 1990 ed il certificato di collaudo emesso in data 7 gennaio 1997;

la commissione di collaudo ha inoltrato al comune di Cagliari anche la relazione sulle riserve formulate dall'impresa;

il consiglio comunale di Cagliari con atto deliberativo n. 94 del 26 maggio 1997, ha deliberato il trasferimento dell'opera in argomento al comune di Monserrato «subordinandolo all'impegno del comune di Monserrato di farsi carico degli eventuali maggiori oneri che dovessero essere riconosciuti all'impresa dall'amministrazione comunale di Cagliari o dalla regione e alle ditte espropriate a seguito di sentenze definitive delle vertenze in atto»;

Visto il verbale di deliberazione della giunta comunale di Monserrato n. 409 del 30 settembre 1997, con la quale il comune di Monserrato, ha deliberato: di non recepire la succitata deliberazione del comune di Cagliari n. 94 del 26 maggio 1997 in ordine alla richiesta di impegno in merito «ai maggiori oneri derivanti dalla definizione delle riserve formulate dall'impresa al comune di Cagliari per la realizzazione dell'opera» al contempo ha richiesto, il trasferimento incondizionato in tempi brevissimi del serbatoio idrico in argomento e le relative pertinenze, e, che venga consentito l'accesso al cantiere, attualmente recintato ed inaccessibile e la contestuale messa a disposizione di tutti gli atti tecnici amministrativi e contabili, indispensabili per poter procedere all'esecuzione della progettazione delle opere di completamento dello stesso;

Atteso che a seguito dei solleciti da parte dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, il comune di Cagliari ha trasmesso gli atti di «contabilità finale e di collaudo» necessari a consentire la definizione di tutti i rapporti ricompresi nella concessione in essere, dei quali il comune di Monserrato potrà prendere visione negli uffici dell'assessorato;

Atteso che i suddetti atti devono essere sottoposti ad esame istruttorio preliminare per l'acquisizione del parere da parte del CTAR dei LL.PP. sulle riserve avanzate dall'impresa appaltante, consentendo in tal modo, di portare a definizione le problematiche poste dal comune di Cagliari in ordine ai maggiori oneri emersi sui lavori di cui alla concessione assentita con D.A. n. 655 del 16 maggio 1983;

Atteso altresì che il comune di Monserrato, che risulta a sua volta titolare di un rapporto concessorio di cui alla convenzione in data 28 dicembre 1995, deve realizzare, con assoluta urgenza la progettazione delle opere per il completamento dell'opera di che trattasi, al fine di consentirne la piena fruizione;

Atteso che il comune di Monserrato, può provvedere a portare a compimento la progettazione «definitiva ed esecutiva» (ex art. 16 della legge n. 109/1994 e legge n. 216/1995), in seguito al rilievo dello stato di fatto;

Considerato che la situazione di emergenza idrica in atto non consente che contenziosi amministrativi, eventualmente in atto, tra le amministrazioni interessate, non ostativi alla messa in esercizio in un'opera pubblica di così rilevante importanza per la collettività, possano ritardare e/o compromettere l'entrata in funzione della stessa;

Preso atto altresì che è da considerarsi assolutamente improrogabile l'attivazione del serbatoio, sul quale al comune di Monserrato corre l'obbligo di effettuare ulteriori lavori di completamento;

Dispone e ordina:

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ed accogliendo la richiesta formulata dall'assessorato regionale dei lavori pubblici, al comune di Cagliari è fatto obbligo di provvedere nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento all'incondizionato trasferimento dell'opera «Ser-

batoio idrico in località Barracca Manna e relative adduzioni» al comune di Monserrato consentendo, nell'immediatezza, l'accesso al cantiere delle opere attualmente recintate.

2. Al comune di Monserrato è fatto obbligo, nel termine di centoventi giorni dalla consegna del serbatoio da parte del comune di Cagliari, di presentare all'assessorato regionale dei lavori pubblici gli elaborati progettuali «definitivo» ed «esecutivo» (ex art. 16 della legge n. 109/1994 e legge n. 216/1995) dell'opera denominata «Completamento del serbatoio idrico di Monserrato» in dipendenza della concessione di cui alla convenzione in data 28 dicembre 1995 approvata con D.A./LL.PP. n. 1881 del 29 dicembre 1995.

3. Resta impregiudicata dal presente atto, qualsiasi problematica che potrà essere oggetto di successive ed ulteriori determinazioni da parte di altre autorità e nell'ambito di altri e diversi procedimenti.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 18 novembre 1997

*Il commissario governativo: PALOMBA*

97A9596

ORDINANZA 18 novembre 1997.

**Comune di Samassi, richiesta di deroga all'art. 25 della legge regionale n. 109/1994 dell'intervento denominato: «Rifacimento rete idrica di distribuzione: 3° lotto esecutivo».** (Ordinanza n. 90).

## IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza;

Vista la nota inoltrata dal comune di Samassi, prot. n. 8444 del 14 ottobre 1997, con la quale viene formulata con riferimento all'attuazione dell'intervento «Rifacimento rete idrica di distribuzione: 3° lotto esecutivo» la richiesta di autorizzazione a derogare al disposto di cui all'art. 25 della legge n. 109/1994 e successive modifiche, al fine di redigere una perizia che, utilizzando il ribasso d'asta e nei limiti imposti dall'art. 11 della legge regionale n. 6 del 13 aprile 1990:

a) permetta di rifare un ulteriore tratto della rete idrica interna, anch'essa dissestata e soggetta a numerosissimi guasti, che causano interruzioni nell'erogazione dell'acqua potabile in ampie zone dell'abitato, non essendo la vecchia rete opportunamente sezionabile, dando così piena attuazione al programma per l'emergenza idrica;

b) consenta di accogliere totalmente la richiesta dell'ANAS che nelle strade di sua competenza ha preteso la scarifica completa del manto stradale esistente e la successiva bitumatura della carreggiata stradale completa»;

Atteso che i lavori sopraindicati sono ricompresi nel «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna» - primo stralcio operativo reso esecutivo con ordinanza commissariale n. 25, in data 30 dicembre 1995;

Atteso altresì che, la necessità motivata dal comune di Samassi di completare l'opera in relazione alle favorevoli condizioni dovute sia alla disponibilità delle somme necessarie, sia al contratto in essere con l'impresa appaltatrice consentirebbe di conseguire un indubbio vantaggio per la comunità interessata;

Visto l'art. 25 della legge n. 109/1994 si ritiene di poter autorizzare l'amministrazione comunale di Samassi ad effettuare la perizia richiesta e relativa alle opere dell'intervento in oggetto;

Ordina con decorrenza immediata:

Il comune di Samassi è autorizzato a procedere, per le motivazioni indicate in premessa, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 25 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, alla perizia richiesta dal comune stesso, nei limiti imposti dall'art. 11 della legge regionale n. 6 del 13 aprile 1990, per la realizzazione dell'intervento di emergenza idrica denominato: «Rifacimento rete idrica di distribuzione: 3° lotto esecutivo».

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 18 novembre 1997

*Il commissario governativo: PALOMBA*

97A9597

## UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1997.

Istituzione della scuola di specializzazione in «diritto civile».

## IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, recante modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante, tra l'altro, disposizioni sull'autonomia delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 recante il piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-1996, ed in particolare l'art. 13;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 4 aprile 1997, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario, di cui alla tabella I, allegata al regio decreto n. 1652/1938 citato con l'inserimento, dopo la tabella XLV/6, della tabella XLV/7 relativa agli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore giuridico;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 20 giugno 1997, all'istituzione della scuola di specializzazione in «diritto civile» a condizione che l'ordinamento proposto sia adeguato a quello della tabella XLV/7 di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1996 citato;

Viste le proposte di modifica dello statuto riformulate dalle autorità accademiche di questa Università recanti la proposta di istituzione della scuola di specializzazione in diritto civile «Salvatore Pugliatti», in recepimento delle osservazioni del Consiglio universitario nazionale ed in adeguamento alle norme comuni ed all'art. 14 della tabella XLV/7 citata;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1997 recante l'autorizzazione ad istituire, fra le altre, la scuola di specializzazione in diritto civile «Salvatore Pugliatti» presso la facoltà di giurisprudenza di questa Università;

Riconosciuta la particolare urgente necessità di approvare le modifiche proposte nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato con l'inserimento dei seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione ed all'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in diritto civile «Salvatore Pugliatti», afferente alla facoltà di giurisprudenza:

*Scuola di specializzazione in diritto civile  
«Salvatore Pugliatti»*

Art. 1. — È istituita presso l'Università degli studi di Reggio Calabria la scuola di specializzazione in diritto civile «Salvatore Pugliatti», che conferisce il diploma di specialista in diritto civile.

La direzione della scuola ha sede in Catanzaro, presso la sede della facoltà di giurisprudenza.

Art. 2. — Il corso di specializzazione in diritto civile è disciplinato, oltre che dalle disposizioni seguenti, dagli articoli da 1 a 9 e dall'art. 14 della tabella XLV/7 allegata al decreto MURST 16 dicembre 1996.

Art. 3. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale del diritto civile, con particolare riguardo alle professioni forensi e notarili, nonché alle funzioni giudiziarie.

Sono ammessi al concorso, per ottenere l'iscrizione alla scuola, i laureati delle facoltà di economia, giurisprudenza e scienze politiche.

Sono, altresì, ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente al fine dell'iscrizione alla scuola.

Art. 4. — La durata del corso per il conseguimento del diploma di specialista in diritto civile è di tre anni. Ciascun anno si articola in almeno 300 ore di insegnamento risultanti dai corsi di base e da moduli integrativi dei medesimi.

Art. 5. — Il numero massimo degli iscritti è di cento per ogni anno e complessivamente di trecento per l'intero corso di studi.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di specializzazione, il relativo piano di studi, le modalità degli esami di profitto e dell'esame finale. L'esame finale deve essere sempre previsto.

Il consiglio determina pertanto:

all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella XLV/7 citata, gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli opzionali, con l'eventuale suddivisione o articolazione in semestri o moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche che possono comprendere attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio pratico;

la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti, nonché le modalità delle prove di profitto dell'esame di diploma e delle prove idoneative, ove previste.

Le finalità formative della scuola sono perseguite anche mediante l'attivazione di indirizzi. Dell'indirizzo seguito si potrà fare menzione nella certificazione del diploma di specializzazione.

Art. 7. — Nel determinare il piano di studi, secondo quanto previsto nel precedente art. 6, il consiglio della scuola individuerà insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e potrà prevedere, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti da settori scientifico-disciplinari diversi da quelli qui di seguito elencati. Nell'arco dei tre anni di corso deve comunque essere previsto lo svolgimento di attività didattica per il seguente minimo totale di ore per ciascuna delle seguenti aree disciplinari, riferite ai settori scientifico-disciplinari di fianco indicati:

(N01X) Area del diritto delle persone, della famiglia e delle successioni: 90;

(N01X) Area del diritto delle obbligazioni e dei contratti: 90;

(N01X - N03X - N04X - N05X) Area del diritto dell'impresa: 90;

(N02X) Area del diritto privato comparato: 60;

(N07X) Area del diritto del lavoro: 60;

(N14X) Area del diritto internazionale e comunitario: 60;

(N15X) Area del fallimento, dell'ordinamento giudiziario e forense e della legislazione notarile: 60;

(N20X) Area dell'informatica giuridica e della teoria dell'interpretazione: 60.

Art. 8. — In rapporto alla frequenza delle lezioni ed alle eventuali altre attività, il consiglio della scuola potrà riconoscere, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero.

Art. 9. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per lo sviluppo delle attività didattiche degli specializzandi nei limiti della legislazione vigente.

Art. 10. — Il consiglio della scuola può decidere di affidare la Presidenza onoraria della scuola ad una personalità eminente della scienza giuridica civilista.

Art. 11. — Per tutto quanto non espressamente previsto nelle norme che precedono si applicano le disposizioni della legge e dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 30 ottobre 1997

Il rettore: PIETROPAOLO

97A9446

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Istituzione del diploma universitario in «tecnico ortopedico».

## IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, recante modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16 recante norme sull'autonomia delle Università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici;

Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge n. 421 del 23 ottobre 1992;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 14 ottobre 1996, recante l'approvazione della tabella XVIII-ter relativa agli ordinamenti didattici di quattordici corsi di diploma universitario dell'area sanitaria;

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 29 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1995, n. 169;

Visto il telex MURST - prot. 2669/Uff. II 29 ottobre 1995 che definisce espressione di autonomia di ciascuna università l'istituzione e l'attivazione di diplomi universitari *ex novo*, che non richiedano finanziamenti ministeriali e che siano conformi agli ordinamenti didattici nazionali;

Preso atto che il Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 24 ottobre 1996, esprimeva osservazioni limitatamente alla carenza di strutture;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questo Ateneo con le quali si conferma la proposta di modifica dello statuto concernente l'istituzione e l'attivazione del diploma universitario in «tecnico ortopedico» con approvazione della nuova scheda delle risorse disponibili;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, commi 95, 101 ed in particolare il comma 119 che ha disposto l'abrogazione delle competenze del Consiglio universitario nazionale in materia di formulazione di pareri in materia di inserimento in statuto di nuovi corsi di laurea o di diploma;

Vista la nota ministeriale, prot. 2214 del 21 ottobre 1997, di approvazione della modifica proposta in quanto trattasi di adeguamento all'ordinamento didattico vigente;

Considerato che, nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative agli ordinamenti degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1240/1983 citato e successive modificazioni ed integrazioni;

Riconosciuta la particolare urgente necessità di approvare le modifiche proposte nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

#### Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni e integrazioni, è modificato relativamente ai diplomi universitari di area medica con l'istituzione del diploma universitario in «tecnico ortopedico» come appresso indicato:

#### Articolo unico

All'art. 1, titolo I, norme generali, nell'elencazione dei corsi di diploma universitario istituiti presso la facoltà di medicina e chirurgia è inserito il sottoindicato diploma universitario:

#### 13. Tecnico ortopedico.

Dopo l'ordinamento didattico del diploma universitario di «tecnico di radiologia medica (TSRM)» è inserito quello del diploma universitario di «tecnico ortopedico» di seguito riportato:

#### DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO OTOPEDICO

Art. 1 (*Finalità organizzazione, requisiti di accesso*). — 1.1. È istituito presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di medicina e chirurgia il corso di diploma universitario di tecnico ortopedico.

Il corso ha durata di tre anni, e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «tecnico ortopedico».

Il numero di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è pari a cinque. Tale numero sarà modificato ogni anno di intesa con la regione e in osservanza di quanto riportato nell'art. 1.5 delle norme generali del presente decreto, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate, nonché ai bisogni di formazione.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di operare in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica e successivo collaudo, la costruzione e/o adattamento e applicazione di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 665.

Art. 2 (*Ordinamento didattico*). — 2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i moduli, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella A.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per operare autonomamente nell'ambito della tecnologia ortopedica effettuando la costruzione e/o adattamento e applicazione di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: A02A Analisi matematica, B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, B10X Biofisica, E13X Biologia applicata, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F08A Chirurgia generale, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, I07X Meccanica applicata alle macchine, I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine, I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale, I10X Tecnologia e sistemi di lavorazione, I14A Scienza e tecnologia dei materiali, I26B Bioingegneria chimica, M11E Psicologia clinica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella Tabella B.

**TABELLA A - Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.**

#### I ANNO - I SEMESTRE.

*Area A:* propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire, in particolare, le conoscenze di base di matematica, fisica, chimica e biologia, propedeutiche agli studi successivi.

A1. Corso integrato di analisi matematica.

Settore: A02A Analisi matematica.

A2. Corso integrato di geometria e di statistica matematica.

Settori: A01C Geometria, A02B Probabilità e statistica matematica, F01X Statistica medica.

A3. Corso integrato di fondamenti di informatica.

Settore: K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni.

A4. Corso integrato di fisica generale.

Settori: B01A Fisica generale, B01B Fisica, E10X Biofisica medica.

A5. Corso integrato di chimica, biochimica e biologia.

Settori: C03X Chimica generale, C06X Chimica, E05A Biochimica, E13X Biologia applicata.

A6. Corso di inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A7. Attività di tirocinio guidato da svolgersi in laboratori e in centri di informatica (700 ore nell'intero anno).

#### I ANNO - II SEMESTRE.

*Area B - Anatomo-fisiologia dell'organismo umano, fisiopatologia, meccanica e materiali (crediti 7.0).*

Obiettivo: lo studente deve acquisire la cultura di base in campo meccanico e dei materiali, nozioni di fisiopatologia, nonché le conoscenze della costituzione e del funzionamento dell'organismo umano.

B1. Corso integrato di tecnologia dei materiali.

Settore: I14A Scienza e tecnologia dei materiali.

B2. Corso integrato di meccanica e sistemi meccanici.

Settore: I07X Meccanica applicata alle macchine.

B3. Corso integrato di disegno assistito dal calcolatore.

Settore: I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale.

B4. Corso integrato di anatomia umana.

Settori: E09A Anatomia umana, E09E Istologia.

B5. Corso integrato di fisiologia generale e del movimento.

Settore: E06A Fisiologia umana.

B6. Corso integrato di fisiopatologia e biocompatibilità.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

B7. Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (700 ore nell'intero anno).

#### II ANNO - I SEMESTRE.

*Area C - Elettrotecnica ed elettronica, misure e strumentazione, progettazione meccanica, malattie dell'apparato locomotore, medicina fisica e riabilitativa (crediti: 6.0).*

Obiettivo: lo studente deve acquisire la cultura di base in campo elettrico ed elettronico, i principi della progettazione meccanica, nonché nozioni elementari di gestione medica del disabile.

C1. Corso integrato di elementi di elettrotecnica, elettronica e di macchine elettriche.

Settori: I17X Elettrotecnica, I18X Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici, K01X Elettronica.

C2. Corso integrato di principi e metodologie della progettazione meccanica.

Settore: I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine.

C3. Corso integrato di misure meccaniche e strumentazione.

Settori: I06X Misure meccaniche e termiche, I08B Meccanica sperimentale, I26A Bioingegneria meccanica.

C4. Corso integrato di fisiopatologia neurologica dell'apparato locomotore

Settori: F11B Neurologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

C5. Corso integrato di medicina fisica e riabilitativa.

Settore: F16B Medicina fisica e riabilitativa.

C6. Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere in laboratori e in officine ortopediche (1000 ore nell'intero anno).

#### II ANNO - II SEMESTRE.

*Area D* - Tecnologie di lavorazione, diagnostica per immagini, chirurgia generale e specialistica, riabilitazione neuromotoria (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere conoscenze ed abilità tecniche per la prescrizione ed utilizzazione relativamente ad organi artificiali, protesi e ortesi compresa la loro lavorazione; lo studente deve essere in grado di rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali dell'uomo.

D1. Corso integrato di tecnologie e sistemi di lavorazione.

Settore: I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione.

D2. Corso integrato di organi artificiali protesi e ortesi e loro costruzione.

Settore: I26A Bioingegneria meccanica.

D3. Corso integrato di diagnostica per immagini.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, K06X Bioingegneria elettronica.

D4. Corso integrato di chirurgia generale e specialistica.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F12B Neurochirurgia.

D5. Corso integrato di riabilitazione neuromotoria.

Settore: F06B Neuropatologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, M10A Psicologia.

D6. Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (1000 ore nell'intero anno).

#### III ANNO - I SEMESTRE.

*Area E* - Biomeccanica; psicologia ed epidemiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve approfondire l'aspetto biomeccanico del comportamento del tronco, degli arti superiore e inferiore e della loro protesizzazione; deve altresì conseguire nozioni di psicologia clinica e di statistica medica.

E1. Corso integrato di anatomo-fisiologia e biomeccanica del tronco.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F11B Neurologia, I26A Bioingegneria meccanica.

E2. Corso integrato di anatomo-fisiologia, biomeccanica e protesi dell'arto superiore.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F16A Malattie dell'apparato locomotore, I26A Bioingegneria meccanica.

E3. Corso integrato di anatomo-fisiologia, biomeccanica e protesi dell'arto inferiore.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F16A Malattie dell'apparato locomotore, I26A Bioingegneria meccanica.

E4. Corso integrato di psicologia, epidemiologia ed educazione sanitaria.

Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia.

E5. Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (1300 ore nell'intero anno).

#### III ANNO - II SEMESTRE

*Area F* - Diritto, organizzazione aziendale, igiene, misurazioni del piede e del passo (crediti: 3).

Obiettivo: lo studente deve approfondire l'aspetto biomeccanico del comportamento del piede e le basi culturali e applicative per lo svolgimento della professione di tecnico ortopedico arricchendole di elementi di economia e legislazione che lo preparino a svolgere anche funzioni gestionali.

F1. Corso integrato di elementi di diritto e di elementi di organizzazione aziendale.

Settori: I27X Ingegneria economico-gestionale, N10X Diritto amministrativo.

F2. Corso integrato di anatomo-fisiologia e biomeccanica del piede.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F16A Malattie dell'apparato locomotore, I26A Bioingegneria meccanica.

F3. Corso integrato di misurazione del piede e del passo.

Settori: E06A Fisiologia umana, F16A Malattie apparato locomotore, I06X Misure meccaniche e termiche, I26A Bioingegneria meccanica.

F4. Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche, con assunzione progressiva di responsabilità professionale (1300 ore nell'intero anno).

**TABELLA B - Standard formativo pratico e di tirocinio**

Lo studente, per accedere all'esame finale (esame di Stato con valore abilitante), deve aver compiuto in prima persona in relazione alle competenze proprie del suo profilo (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 665), sotto la guida di un tecnico ortopedico, le seguenti esperienze:

- analisi della prescrizione medica;
- lettura e comprensione degli esami clinici;
- progettazione dell'apparecchio;
- rilevamento delle misure mediante calco gessato negativo;
- stilizzazione del modello positivo;
- costruzione del presidio;
- prove di congruenza sul paziente;
- fruizione, applicazione, consegna e addestramento all'uso.

Debbono inoltre essere eseguiti nel tirocinio atti, come appresso specificato:

*I anno:* tirocinio con i seguenti vincoli minimi:

150 ore per almeno 10 casi di protesi per amputazione di arto superiore, inferiore, della mano e del piede;

100 ore per almeno 10 casi di ortesi di tronco (deformità e patologie vertebrali e cervicali)

100 ore per almeno 10 casi di ortesi di arto superiore e inferiore;

50 ore per almeno 10 casi di ortesi del piede (calzature ortopediche, plantari, ecc.).

*II anno:* tirocinio con i seguenti vincoli minimi:

250 ore per almeno 15 casi di protesi per amputazione di arto superiore, inferiore, della mano e del piede;

150 ore per almeno 15 casi di ortesi di tronco;

100 ore per almeno 15 casi di ortesi di arto superiore e inferiore;

100 ore per almeno 10 casi di ortesi del piede.

*III anno:* tirocinio con i seguenti vincoli minimi:

300 ore per almeno 20 casi di protesi per amputazione di arto superiore, inferiore, della mano e del piede;

150 ore per almeno 15 casi di ortesi del tronco;

150 ore per almeno 15 casi di ortesi di arto superiore e inferiore;

100 ore per almeno 10 casi di ortesi del piede.

100 ore dedicate alla conoscenza e all'uso di ausili per disabili, per almeno 20 casi (carrozze, ausili per deambulazione, sistemi di postura personalizzati e non, sistemi antidecubito, ausili per stomizzati, ecc.).

Nel regolamento didattico potranno essere eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 31 ottobre 1997

*Il rettore:* PIETROPAOLO

97A9448

## UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1996, relativo all'approvazione della tabella XVIII-ter recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341;

Vista la proposta formulata dal comitato regionale di coordinamento della regione Sardegna in data 25 luglio 1996;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 15 aprile 1997, relativa alla istituzione del diploma universitario di «Ostetrica/o»;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 14 luglio 1997 nonché del senato accademico del 30 luglio 1997, con le quali è stata approvata la proposta di modifica di statuto relativa all'istituzione del suddetto corso di diploma universitario;

Vista la proposta formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 1755 del 21 agosto 1997 relativa all'istituzione del corso di diploma di «Ostetrica/o»;

Vista la nota ministeriale n. 2079 del 5 agosto 1997, contenente indirizzi per le iniziative degli atenei nel regime transitorio dell'autonomia didattica;

Vista la nota ministeriale n. 2663 del 16 ottobre 1997 contenente l'approvazione della proposta di modifica statutaria;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592;

#### Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

#### Art. 1.

Nell'art. n. 538 relativo all'elenco dei D.U. istituiti presso l'Università degli studi di Cagliari, è aggiunto quello di «Ostetrica/o» afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

#### Art. 2.

Dopo l'art. 552, relativo al D.U. in «Servizio sociale» e con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli: relativi al D.U. di «Ostetrica/o», di cui all'art. 3 del presente decreto:

#### Art. 3.

##### *Diploma universitario di ostetrica/o*

Art. 553 (*Finalità, organizzazione, requisiti di accesso*). — La facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari istituisce il corso di diploma universitario di «Ostetrica/o». Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di ostetrica/o.

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è di cinque, per un totale di quindici per l'intera durata del corso.

Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di ostetrica/o, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740.

Art. 554 (*Ordinamento didattico*). — Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.800 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio del corso di diploma universitario può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella A.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici legati alla fisiopatologia della riproduzione umana e dello sviluppo embrionale, alla fisiopatologia della gravidanza e del parto; lo studente deve acquisire nozioni fondamentali di anatomia, fisiologia e patologia; deve saper svolgere tutte le funzioni proprie di ostetrica/o secondo gli standards definiti dall'Unione europea, saper collaborare con lo specialista nelle urgenze e nelle emergenze, valutare in autonomia le situazioni di patologie sia della gravidanza che del parto ed essere capace di assistere il neonato.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del Corso di D.U.:

B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e Microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica, F19A Epeditria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, N10X Diritto amministrativo.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella B.

**Tabella A - OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.**

*1° Anno - 1° semestre.*

**Area A - Propedeutica (crediti 7.0).**

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento dei vari organi, la qualità e la valutazione quantitativa dei fenomeni biologici, i principi della fisiologia umana e della fisiologia applicata alla riproduzione umana ed allo sviluppo embrionale e le nozioni di base dell'assistenza ostetrica secondo i principi del nursing.

**A.1 - Corso integrato di fisica, statistica ed informatica.**

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica.

**A.2 - Corso integrato di chimica medica e biochimica.**

Settori: E05A Biochimica.

**A.3 - Corso integrato di biologia e genetica.**

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

**A.4 - Corso integrato di istologia ed embriologia, anatomia umana.**

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

**A.5 - Corso integrato di ostetricia generale.**

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

**A.6 - Corso integrato di inglese scientifico.**

Settori: L18C Linguistica inglese.

**A.7 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri (1.100 ore nell'anno).**

*1° Anno - 2° semestre.*

**Area B - Fisiologia applicata all'ostetricia (crediti 7.0).**

Obiettivo: lo studente deve acquisire gli elementi conoscitivi per l'osservazione e l'analisi dei vari fenomeni fisiologici e fisiopatologici connessi con la valutazione dei parametri relativi; deve acquisire altresì le conoscenze relative a psicologia e pedagogia ed approfondire le nozioni teorico-pratiche di cura ed assistenza ostetrica secondo i principi del nursing.

**B1 - Corso integrato di microbiologia, immunologia, immunoematologia.**

Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

**B.2 - Corso integrato di fisiologia umana.**

Settori: E06A Fisiologia umana, E10X Biofisica medica, E06B Alimentazione e nutrizione umana.

**B.3 - Corso integrato di ostetricia.**

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F22A Igiene generale ed applicata, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

**B.4 - Corso integrato di scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale, pedagogia e scienze delle comunicazioni).**

Settori: F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, M05X Discipline demotnoantropologiche, M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

**B.5 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri (1.100 ore nell'anno).**

*2° Anno - 1° semestre.*

**Area C - Fisiopatologia applicata e della riproduzione umana (crediti 6.0).**

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; deve saper identificare le caratteristiche fisiologiche e patologiche connesse con il processo riproduttivo ed i risvolti psicologici legati ad esse.

**C.1 - Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale.**

Settori: F04A patologia generale, F04B patologia clinica.

**C.2 - Corso integrato di fisiopatologia e metodologia clinica della riproduzione umana e principi di dietetica in gravidanza.**

Settori: F20X ginecologie ed ostetricia, E06B alimentazione e nutrizione umana.

**C.3 Corso integrato di patologia della riproduzione umana, medicina prenatale e perinatale, neonatologia.**

Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F19A pediatria generale e specialistica.

**C.4 Corso integrato di assistenza al parto.**

Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, F08A chirurgia generale.

**C.5 Corso integrato di puerperio, biologia e clinica della lattazione, norme di igiene.**

Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F19A pediatria generale e specialistica, F22A igiene generale ed applicata.

**C.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri (1.100 ore nell'anno).**

dalieri, estese a tutti i turni. Pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza prenatale, intranatale e postnatale (1.250 ore nell'anno).

*2° Anno - 2° semestre.*

*Area D - Medicina preventiva preconcezionale e dell'età evolutiva (crediti 5.0).*

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche ed applicate per acquisire progressivamente una consapevole e responsabile autonomia professionale, una capacità di collaborazione con il medico specialista sul piano generale e della esecuzione di terapie; deve acquisire altresì le conoscenze per svolgere una funzione educativa finalizzata alla prevenzione ed alla promozione della salute.

D. 1 - Corso integrato di medicina preventiva ed educazione sanitaria.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F071 Malattie infettive, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

D.2 - Corso integrato di igiene e puericultura.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F19A Pediatria generale e specialistica.

D.3 - Corso integrato di anestesia e rianimazione e principi di farmacologia applicati all'ostetricia.

Settori: E07X Farmacologia, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

D.4 - Corso integrato di metodologia scientifica applicata, storia dell'ostetricia, sociologia, deontologia e legislazione sanitaria.

Settori: F02X Storia della medicina, F22B Medicina legale, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

D.5 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e postnatale; tirocinio notturno (1.250 ore nell'anno).

*3° Anno - 1° semestre.*

*Area E - Patologia della gravidanza e del parto e settori correlati (sessuologia, ginecologia e senologia) (crediti 4.0).*

Obiettivo: lo studente deve completare la formazione per l'esercizio autonomo della professione di ostetrica, con l'acquisizione delle conoscenze atte a determinare la necessità dell'intervento medico; deve apprendere i principi generali della ginecologia, della senologia, della sessuologia e della pediatria preventiva e sociale, sapendoli applicare in relazione a principi di efficienza/efficacia.

E. 1 - Corso integrato di patologia ostetrica, medicina perinatale e pediatria preventiva e sociale.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F19A Pediatria generale e specialistica.

E.2 - Corso integrato di ginecologia, oncologia, nursing in ginecologia ed ostetricia.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F04C Oncologia medica, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

E.3 - Corso integrato di senologia, sessuologia ed endocrinologia.

Settori: F04C Oncologia medica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F07E Endocrinologia.

E.4 - Corso integrato di etica ed economia sanitaria.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, P01B Economia sanitaria.

E.5 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e postnatale con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità (1.450 ore nell'anno).

*3° Anno - 2° semestre.*

*Area F - Comunicazione, principi di organizzazione e pianificazione del lavoro (crediti 3.0).*

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze sull'importanza della comunicazione nel processo assistenziale tra membri dell'organizzazione e tra questi e l'utenza; deve acquisire principi conoscitivi storico-medici e bioetici generali.

F. 1 - Corso integrato di organizzazione sanitaria.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

F.2 - Corso integrato di scienze umane.

Settori: F02X Storia della medicina, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

F.3 - Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica.

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

F.4 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e postnatale con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità (1.450 ore nell'anno)

*Tabella B - STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO.*

Lo studente, per accedere all'esame finale, deve aver partecipato od eseguito, sotto opportuna sorveglianza, i seguenti atti (decreto ministeriale 14 settembre 1994 n. 740):

- 1) visite a gestanti con almeno 100 esami prenatali;
- 2) sorveglianza e cura di almeno 40 partorienti;

3) aver svolto parte attiva in almeno 40 parti o in almeno 30 a condizioni che si partecipi ad altri 20 parti;

4) aver partecipato attivamente ad almeno 2 parti podalici, o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;

5) aver partecipato attivamente ad almeno 5 parti con pratica di episiotomia e di sutura, o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;

6) aver partecipato attivamente alla sorveglianza di almeno 40 gestanti, partorienti o puerpere in gravidanze patologiche o parti difficili;

7) aver partecipato attivamente all'esame di almeno 100 puerpere e neonati senza rilevanti patologie;

8) aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all'assistenza e cura di puerpere e neonati, compresi quelli pre- e post-termine, di peso inferiore alla norma o con patologie varie;

9) aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all'assistenza e cura, in ambito ginecologico-ostetrico, di neonati e lattanti, anche avviando i casi patologici in reparti di medicina o chirurgia.

Nel regolamento didattico dell'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 31 ottobre 1997

*Il rettore:* MISTRETTA

97A9452

## UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1997.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Veduto il decreto ministeriale 5 maggio 1997;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1996-98;

Veduto il decreto ministeriale 3 luglio 1996;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 24 settembre 1997;

Veduto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico più sopra citato e approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione;

**Decreta:**

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

### *Articolo unico*

Dopo l'art. 619 del vigente testo dello statuto, al titolo XV e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la scuola di specializzazione in nefrologia secondo il seguente articolato:

**Art. 1.**

### *Istituzione, finalità, titolo conseguibile*

1.1. È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Pavia, prima facoltà di medicina e chirurgia, con sede amministrativa presso la sezione di medicina interna e nefrologia

del dipartimento di medicina interna e terapia medica. Il corpo docente della Scuola deve prevedere almeno un professore universitario di nefrologia. La direzione della Scuola spetta ad un professore universitario di nefrologia, di ruolo o fuori ruolo, di prima o, in mancanza, di seconda fascia.

1.2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale.

1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

1.4. Conseguito il titolo di specialista, è possibile frequentare la scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici.

## Art. 2.

### *Organizzazione, durata, norme d'accesso*

2.1. Il corso di specializzazione ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede indicativamente trecento ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale.

2.2. Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola il dipartimento di medicina interna e terapia medica dell'Università di Pavia.

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli di intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia clinica, la formazione dello studente potrà compiersi anche in più di una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti ai successivi articoli 3 e 4.

2.3. Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4, dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tec-

nologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le università. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane.

L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

2.5. Il concorso è effettuato mediante prove e valutazione dei titoli. Il punteggio finale massimo di cento punti è così suddiviso:

a) cinquanta punti da prova scritta con quiz a risposta multipla, più dieci punti da prova orale;

b) venti punti dalla media di cinque esami propedeutici e/o inerenti la specialità, stabiliti con delibera del consiglio di facoltà;

c) dieci punti dalla valutazione della tesi di laurea o di pubblicazioni inerenti la specialità;

d) dieci punti per internato universitario coerente con la scuola di specializzazione su delibera del consiglio della scuola.

La commissione del concorso sarà formata dal direttore della scuola e da quattro docenti nominati dal preside di facoltà

## Art. 3.

### *Piani di studi e di addestramento professionalizzante*

3.1. Il consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il consiglio stabilisce pertanto:

a) le opportune attività didattiche, omprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, e la sede di quella del tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

3.2. Il piano di studi e di addestramento professionalizzante è determinato dal consiglio della scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari.

Costituiscono aree obbligatorie propedeutiche, di approfondimento scientifico-culturale, di professionalizzazione) quelle relative ai settori seguenti:

E03A Biologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F04B Immunologia, E07X Farmacologia, F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F018X Diagnostica per immagini e radioterapia, F10A Urologia, F07C Medicina d'urgenza, F19C Pediatria.

Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della sua

attività di tirocinio alla formazione professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07).

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

#### Art. 4.

##### *Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio*

4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive di approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

4.2. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie.

#### Art. 5.

##### *Esame di diploma*

5.1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

5.2. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della Scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate agli standards europei.

#### Art. 6.

##### *Norme finali*

Le tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, sull'attività minima dello specializzando per aderire l'esame finale; nonché sulle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle specifiche scuole di specializzazione.

#### *Tabella A - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.*

##### *A) Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia.

Settori: E09A Anatomia, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica, F07F Nefrologia.

##### *B) Area di fisiopatologia nefrologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie renali.

Settori: E03A Biologia, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04A Immunologia, F07B Fisiopatologia clinica, F07F Nefrologia.

##### *C) Area di laboratorio e diagnostica nefrologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07D Semeiotica funzionale, F07F Nefrologia, F18X Diagnostica per immagini.

##### *D) Area di nefrologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibrio acido-base e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F07F Nefrologia, F07 Medicina interna, E07X Farmacologia, F05X Microbiologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F01X Statistica medica, F10A Urologia, F19C Pediatria, F07C Medicina d'urgenza, F04A Patologia generale.

##### *E) Area di terapia sostitutiva della funzione renale.*

Obiettivi: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene.

Settori: F07F nefrologia, F08A chirurgia dei trapianti.

##### *F) Area dell'emergenza nefrologica.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica.

Settori: F07F Nefrologia, F07C Medicina d'urgenza, F12X Anestesiologia e rianimazione.

La frequenza nelle diverse aree avverrà come di seguito specificato:

PRIMO ANNO				TERZO ANNO		
	ore	ore	ore		ore	ore
<i>Area propedeutica:</i>				<i>Area di fisiopatologia nefrologica:</i>		
anatomia .....		40		immunologia .....	60	
istologia .....		30		fisiopatologia clinica .....	30	
biochimica .....		40		nefrologia .....		20
genetica medica .....		40		<i>Area di laboratorio e diagnostica nefrologica:</i>		
nefrologia .....		40		anatomia patologica .....	60	
<i>Area di fisiopatologia nefrologica:</i>				diagnostica per immagini .....	30	
biologia .....		40		nefrologia .....		10
<i>Area di nefrologia clinica:</i>				<i>Area di nefrologia clinica:</i>		
medicina interna .....	40			medicina interna .....	40	
statistica medica .....	30			farmacologia .....		40
TOTALE . . .				nefrologia .....		10
		300		TOTALE . . .		
SECONDO ANNO				QUARTO ANNO		
	ore	ore	ore		ore	ore
<i>Area propedeutica:</i>				<i>Area di fisiopatologia nefrologica:</i>		
fisiologia umana .....	60			immunologia .....	20	
<i>Area di fisiopatologia nefrologica:</i>				fisiopatologia clinica .....	20	
genetica medica .....		20		nefrologia .....		
patologia generale .....		40		<i>Area di laboratorio e diagnostica nefrologica:</i>		
<i>Area di laboratorio e diagnostica nefrologica:</i>				anatomia patologica .....	20	
nefrologia .....		50		diagnostica per immagini .....	20	
semeiotica funzionale .....	40			<i>Area di nefrologia clinica:</i>		
<i>Area di nefrologia clinica:</i>				medicina interna .....	40	
medicina interna .....	40			farmacologia .....	20	
patologia generale .....		20		diagnostica per immagini e radioterapia .....	20	
microbiologia .....		30		nefrologia .....		10
TOTALE . . .				<i>Area di terapia sostitutiva della funzione renale:</i>		
		300		nefrologia .....		40
				chirurgia dei trapianti .....	40	
				<i>Area dell'emergenza nefrologica:</i>		
				nefrologia .....		10
				medicina d'urgenza .....	30	
				TOTALE . . .		
					300	

	QUINTO ANNO		
	ore	ore	ore
<i>Area di nefrologia clinica:</i>			
medicina interna . . . . .		40	
diagnostica per immagini e radioterapia		30	
urologia . . . . .		40	
pediatria		40	
medicina d'urgenza		20	
<i>Area di terapia sostitutiva della funzione renale:</i>			
nefrologia		40	
chirurgia dei trapianti	30		
<i>Area dell'emergenza nefrologica:</i>			
nefrologia		40	
medicina d'urgenza		30	
TOTALE . . .		300	

**Tabella B - STANDARDS NECESSARI ALLE STRUTTURE SANITARIE NON UNIVERSITARIE PER CONTRIBUIRE ALLA FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON L'UNIVERSITÀ PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA.**

Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata specifica attività media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnatigli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima. Tali attività sono:

a) attività ambulatoriale e di day-hospital per almeno trecento pazienti annui, anche con specifica attività per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;

b) attività di degenza per almeno duecento ricoveri annui per patologia nefrologica;

c) attività diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo biotico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;

d) attività di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale; con almeno otto posti dialisi.

**Tabella C - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.**

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) Aver eseguito personalmente almeno dieci biopsie renali e aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno cento pazienti.

2) Aver eseguito personalmente almeno quindici procedure dialitiche d'urgenza.

3) Saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno dieci interventi per allestimento di fistola artero-venosa e ad almeno cinque interventi di impianto di catetere peritoneale.

4) Saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la più adeguata terapia per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibrio acido-base, insufficienza renale, con trapianto di rene.

Con riferimento al punto 4, dell'art. 1, costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) immunopatologia e morfologia delle nefropatie: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla diagnosi immunologica diretta e morfologica (microscopia ottica ed elettronica) delle principali nefropatie; aver acquisito esperienza pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi.

b) terapia sostitutiva della funzione renale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea e di dialisi peritoneale; saper impostare il più corretto trattamento dialitico per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica;

c) clinica e terapia del trapianto di rene: aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immunologia dei trapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e sulle principali terapie anti-rigetto; saper gestire correttamente l'attività ambulatoriale per pazienti trapiantati.

Pavia, 22 ottobre 1997

Il rettore: SCHMID

97A9444

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 228 del 30 settembre 1997), coordinato con la legge di conversione 29 novembre 1997, n. 410 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni tributarie urgenti».**

## AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, ad eccezione delle rubriche degli articoli 2, 5, 6-bis, 6-ter e 6-quater stampate con carattere tondo.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1997, si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

## Art. 1.

### *Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto*

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 19 per cento è elevata al 20 per cento.

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 16 per cento cessa di avere applicazione.

3. È abrogato il comma 14 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente all'aliquota del 20 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 16,65 per cento o, in alternativa, dividendolo per 120, moltiplicando il quoziente per 100 e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

5. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto di cui ai commi 1, 2 e 6, lettera b), numero 16), non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali alla data del 31 dicembre 1997, sia stata emessa e registrata la fat-

tura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

6. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte seconda, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

1) il numero 15) è sostituito dal seguente: «15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;»;

2) il numero 18) è sostituito dal seguente: «18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;»;

3) il numero 19) è sostituito dal seguente: «19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;»;

4) il numero 35) è sostituito dal seguente: «35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;»;

5) dopo il numero 41-ter) è aggiunto il seguente: «41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.»;

b) nella parte terza, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento:

1) il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);»

2) il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo),

suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);»;

3) il numero 10) è sostituito dal seguente: «10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);»;

3-bis) il numero 10-bis) è sostituito dal seguente: «10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);»;

4) il numero 11 è sostituito dal seguente: «11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01);»;

5) dopo il numero 19) è inserito il seguente: «20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);»;

6) dopo il numero 24) è inserito il seguente: «25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);»;

7) il numero 46) è sostituito dal seguente: «46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01);»;

8) il numero 55) è sostituito dal seguente: «55) salicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);»;

9) dopo il numero 56) è inserito il seguente: «57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);»;

10) dopo il numero 58) è inserito il seguente: «59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);»;

11) dopo il numero 66) è inserito il seguente: «67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed-rice", "corn-flakes" e simili (v.d. 19.05);»;

12) il numero 78) è sostituito dal seguente: «78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);»;

13) dopo il numero 87) è inserito il seguente: «88) pannelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; pannelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);»;

14) il numero 121) è sostituito dal seguente: «121) somministrazioni di alimenti e bevande, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;»;

15) il numero 123-ter) è sostituito dal seguente: «123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite;»;

16) il numero 127-novies) è sostituito dal seguente: «127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;»;

16-bis) il numero 127-sexiesdecies) è sostituito dal seguente: «127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto;»;

17) dopo il numero 127-sexiesdecies) è aggiunto il seguente: «127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 1997.

## Art. 2.

Regime IVA per le cessioni di contratti di sportivi professionisti, per i trasporti pubblici, per le università e gli enti di ricerca.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 7, quarto comma, lettera d), contenente disposizioni relative alla territorialità dell'imposta, dopo le parole «e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle,» sono inserite le seguenti: «nonché le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti;»;

b) nell'articolo 10, primo comma, concernente le operazioni esenti dall'imposta, il numero 14) è sostituito dal seguente: «14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si consi-

derano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;»;

*b-bis) all'articolo 19-ter, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «comuni e loro consorzi,» sono inserite le seguenti: «università ed enti di ricerca,».*

### Art. 3.

#### *Registrazione delle fatture*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo, concernente l'emissione delle fatture, le parole «la fattura può essere emessa entro il mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo»;

*b)* all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, concernente la registrazione delle fatture, le parole «entro il mese di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni di beni con consegna o spedizione a decorrere dal 1° ottobre 1997.

### Art. 4.

#### *Trattamento tributario delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni*

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, è sostituito dal seguente: «3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 14 per cento sul corrispettivo pattuito.».

2. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: «*c)* le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate in mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel

corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi: si considerano cedute per prime le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti in data più recente. Sono escluse le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti per successioni;».

### Art. 5.

#### *Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta sulle assicurazioni*

1. Il comma 1 dell'articolo 9, concernente l'obbligo di denuncia e versamento dell'imposta da parte degli assicuratori, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come da ultimo modificato dal comma 35 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4».

### Art. 6.

#### *Disposizioni in materia di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni*

1. Il comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, è sostituito dal seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 68, lettera *f)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogate ferme restando per il 1997 e il 1998 l'imponibilità delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili.».

### Art. 6-bis.

#### *Disposizioni in materia di sanzioni e interessi*

1. Per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applicano le sanzioni di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, né gli interessi, a condizione che l'imposta dovuta venga versata in un'unica soluzione entro trenta giorni:

*a)* dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura di cui all'articolo 193 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel caso di amministrazione controllata;

b) dalla data del passaggio in cosa giudicata della sentenza di omologazione di cui all'articolo 181 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di concordato preventivo;

c) dalla data del decreto di esecutività del piano di riparto di cui all'articolo 110 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di fallimento;

d) dalla data del provvedimento di autorizzazione del piano di riparto di cui all'articolo 212 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di liquidazione coatta amministrativa;

e) dalla data del provvedimento di autorizzazione della ripartizione parziale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

2. Il versamento di cui al comma 1 può essere effettuato anche in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi computati al tasso di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a far tempo dai termini indicati nelle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 1.

#### Art. 6-ter.

Termini per la notifica degli avvisi di liquidazione relativi all'imposta comunale sugli immobili

1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995, nonché a quella dovuta per l'anno 1993 nei comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni per infrazioni di carattere formale sono fissati al 31 dicembre 1998.

#### Art. 6-quater.

Disposizioni relative alla tassa sull'occupazione di suolo pubblico

1. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 62, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto il seguente periodo: «I comuni e le province possono, con delibera, estenderne la non applicazione anche alle annualità pregresse».

2. All'articolo 3, comma 63, lettera d), della citata legge n. 549 del 1995, sono aggiunte le seguenti parole: «anche fin dal 1° gennaio 1988».

3. All'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, dopo il comma 63 è inserito il seguente:

«63-bis. I comuni, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono, con apposite deliberazioni, esonerare dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico per impianti di erogazione di pubblici servizi; i comuni possono attribuire alla relativa delibera effetto retroattivo anche fin dall'anno 1988».

4. I comuni e le province, anche in deroga all'articolo 44, comma 2, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, e successive modificazioni, possono, con apposita deliberazione:

a) stabilire di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

b) attribuire alla deliberazione di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la relativa tassa».

#### Art. 7.

Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio

1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione del presente articolo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

#### Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A9670

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Esclusione dal trasferimento al comune di Calangianus dell'IPAB società San Vincenzo de Paoli, che assume personalità giuridica di diritto privato.**

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1997, vistato dalla ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 1997 al n. 1123, la società San Vincenzo de Paoli è esclusa dal trasferimento al comune di Calangianus ed assume personalità giuridica di diritto privato.

97A9571

### Soppressione dell'IPAB fondazione S. Giovanni Battista

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1997, vistato dalla ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 1997 al n. 1122, la fondazione S. Giovanni Battista è soppressa ed i beni, le funzioni e il personale dell'ente sono trasferite al comune di Ploaghe.

97A9572

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore dello scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco di gradi e titoli accademici, firmato a Roma l'11 settembre 1996.**

Il giorno 31 ottobre 1997 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco di gradi e titoli accademici, con allegati, firmato a Roma l'11 settembre 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 1997, n. 336, pubblicata nel supplemento ordinario n. 204/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 1997.

In conformità alle modalità previste nel predetto scambio di note, lo stesso entrerà in vigore in data 1° dicembre 1997.

97A9601

## Istituzione di un'ambasciata d'Italia in Windhoek (Namibia)

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis);

E M A N A

il seguente decreto:

#### Articolo unico

È istituita in Windhoek (Namibia) un'ambasciata d'Italia, a decorrere dal 1° settembre 1997.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1997

### SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1997  
Registro n. 2 Affari esteri, foglio n. 94

97A9574

### Rilascio di exequatur

In data 3 novembre 1997 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ramon Reynaldo Rodriguex console generale della Repubblica dominicana a Milano.

97A9575

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

**Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione sportiva nazionale denominata «Caccia, ecologia, tiro a volo, ambiente, natura e pesca - C.E.T.A.N.P.», in Rieti.**

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1997 è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica all'associazione sportiva nazionale denominata «Caccia, ecologia, tiro a volo, ambiente, natura e pesca - C.E.T.A.N.P.», con sede in Rieti, via Paterno n. 58, e ne è stato approvato lo statuto.

97A9573

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto direttoriale in data 3 novembre 1997 il dott. Ettore Fontana è stato nominato liquidatore della società cooperativa edile «Caprera Vesuvio», con sede in Milano, in sostituzione del sig. Giovanni Guasco, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Con decreto direttoriale in data 3 novembre 1997 il dott. Agostino Pepe è stato nominato liquidatore della società cooperativa «Arese», con sede in Milano, in sostituzione del sig. Cavalli Franco, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Con decreto direttoriale in data 3 novembre 1997 il dott. Agostino Pepe è stato nominato liquidatore della cooperativa «La Serenissima - Società cooperativa abbattitori piante», con sede in Lodi, in sostituzione del sig. Dalceri Davide, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Con decreto direttoriale in data 3 novembre 1997 il dott. Francesco Doglia è stato nominato liquidatore della cooperativa «La Betulla», con sede in Concorezzo, in sostituzione del sig. Enrico Casiraghi, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Con decreto direttoriale in data 3 novembre 1997 il dott. Riccardo Tacconi è stato nominato liquidatore della cooperativa «Edificatrice Sant'Ermete», con sede in Milano, in sostituzione del sig. Dario Ferrari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Con decreto direttoriale in data 3 novembre 1997 il dott. Arrigo Schilke è stato nominato liquidatore della cooperativa «La Casa ai dipendenti della filiale di Milano della Banca nazionale del lavoro», con sede in Milano, in sostituzione del sig. Benedetto Zanon, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Con decreto direttoriale in data 3 novembre 1997 il dott. Nelso Tilatti è stato nominato liquidatore della società cooperativa agricola «La Brianzola», con sede in Milano, in sostituzione del sig. Riccardo Meyer, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Con decreto direttoriale in data 3 novembre 1997 il dott. Francesco Doglia è stato nominato liquidatore della società cooperativa «Riedificazione Lomazzo», con sede in Milano, in sostituzione della sig.ra Asnaghi Rosa, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Con decreto direttoriale in data 3 novembre 1997 il dott. Francesco Doglia è stato nominato liquidatore della cooperativa «Bima», con sede in Milano, in sostituzione del sig. Clodolfo Bizzozzero, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

97A9598

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Modificazione alla forma giuridica della società «Ge.Fi. - Fiduciaria romana S.r.l.», in Roma

Con decreto ministeriale 24 novembre 1997 il decreto interministeriale 4 febbraio 1984, con il quale la società «Ge.Fi. - Fiduciaria romana S.r.l.», con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato nella parte relativa alla forma giuridica variata in «Ge.Fi. - Fiduciaria romana - Società per azioni».

97A9599

### Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza presso la società «Albergo residence S. Michele S.r.l.», in Alessandria, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1997 sono accettate le dimissioni del dott. Emilio Rossillo da componente del comitato di sorveglianza della società «Albergo residence S. Michele S.r.l.», con sede in Alessandria, ed assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

In sostituzione del dott. Emilio Rossillo è nominato il dott. Vittorio Quercia, nato a Roma il 30 marzo 1954, funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto.

97A9600

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 0 0 2 7 9 0 9 7 \*

L. 1.500